Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 gennaio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
registro n. 66 Difesa-Esercito, foglio n. 155

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita con la determinazione in testa a ciascuno indicata:

Determinazione del Comando 36ª Divisione in data 26 agosto 1920:

BERNARDI Alfredo, nato il 6 luglio 1899 a Castelguelfo (Bologna), tenente 112° Reggimento fanteria. — Superando tutte le difficoltà di clima e di stagione seppe sempre ed ovunque prodigarsi nel disimpegnare il proprio dovere per rafforzare validamente un tratto di fronte affidato al proprio reparto. Durante un attacco nemico, contenuto e ribattuto col solo fuoco delle armi, fu di esempio ai compagni e militari dipendenti per lo slancio e disprezzo del pericolo. — Albania, 2 giugno-3 agosto 1920.

Determinazione ministeriale in data 4 luglio 1920:

BIANCHINO Ferruccio, nato il 5 giugno 1895 a Mongrado (Vercelli), soldato. — Per l'eroico comportamento tenuto in combattimento. — Villa Salvotti (Valle Lagarina), 16 settembre 1918.

Determinazione del XXIX Corpo d'Armata in data 15 settembre 1918:

DOMENICALI Sante, nato il 10 marzo 1899 a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna), caporal maggiore 87° Reggimento fanteria. — In molte pattuglie a cui prendeva parte dimostrava disprezzo del pericolo ed esemplare ardimento. Incaricato di riconoscere l'occupazione di elementi avanzati nemici, assolveva il difficile compito con ardimento, intelligenza e perizia, rimanendovi ferito. — Val Lagarina, 9 settembre 1918.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 7 settembre 1918:

PEDRETTI Armando, nato a Casalecchio di Reno il 3 luglio 1877, soldato. — Si esponeva arditamente al tiro a granata nemico per concorrere spontaneamente allo spegnimento di un incendio, allontanandosi solo dietro ordine categorico del comandante del Reggimento, e per lodevole coraggiosa opera prestata nella giornata del 29 ottobre 1917 nel mettere in salvo parte del carteggio reggimentale.

Determinazione del Comando III Corpo d'Armata in data 17 luglio 1918:

LORENZONI Angelo, nato il 2 maggio 1890 a Novara, sottotenente degli alpini. — Comandante di una pattuglia di arditi alpini volontariamente si recava di notte, in difficile e pericolosa ricognizione per poter con esattezza indicare al proprio comandante l'esatta posizione dei posti tenuti dal nemico, dando, in tutta l'operazione felicemente compiuta, esempio di valore e di alto sentimento del dovere. — Cima Cauriol - Quota 2491, 8 maggio 1918.

Determinazione del Comando I Armata in data 12 aprile 1919:

LORENZONI Angelo, nato il 2 maggio 1890 a Novara, tenente. — Durante una brillante azione adempiva al compito assegnato come ufficiale di collegamento fra i reparti della colonna con instancabile ordine ed intelligenza riuscendo di valido aiuto al Comandante della colonna per il completo successo della cattura di grosse unità nemiche. — Val Rendena (Alto Adige) 4-5-6 novembre 1918.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 11 settembre 1918:

ZUCCHI Amedeo, nato il 9 marzo 1897 a Budrio (Bologna), sergente maggiore. — Nei combattimenti dell'ottobre 1915 a Monte San Michele del Carso, in quelli dell'agosto e settembre 1916 a Monfalcone, e durante la ritirata del 29 ottobre 1917 a Pasian Schiavonesco, tenne condotta esemplare e fu esempio di coraggio, abnegazione e alto spirito di sacrificio. In momenti difficili come dal 21 al 23 settembre 1915 a « Cima 4 » del San Michele, e il 29 ottobre 1917 a Pasian Schiavonesco, tenne il comando di una sezione di mitragliatrici, dando prova di abilità ardimento e profondo sentimento del dovere. — Zona di guerra, 5 settembre 1918.

(9626)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. 2008.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Martino in Pensilis (Campobasso).

N. 2008. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 25. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 2009.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, con sede in Pescara.

N. 2009. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 32. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2010.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Roccalumera (Messina).

N. 2010. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Roccalumera (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 26. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2011.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. D'Annunzio », di Salò.

N. 2011. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. D'Annunzio », di Salò, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 27. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2012.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Erasmo di Valvason », di Valvasone (Udine).

N. 2012. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Erasmo di Valvason », di Valvasone (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 28. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2013.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « A.R.A. », con sede in Vigevano (Pavia).

N. 2013. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « A.R.A. », con sede in Vigevano (Pavia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 33. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2014.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Luca, sita nel comune di Burgio (Agrigento).

N. 2014. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Luca, sita nel comune di Burgio (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 34. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuizioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, numero 2/3218 - Serv. II, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 4 Finanze, foglio n. 336, con il quale è stata ricostituita la Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964;

Visto l'art. 6, lettera *a*) della citata legge, ai sensi del quale il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali fa parte della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 17 Finanze, foglio n. 350, con il quale il dott. ing. Ottone Foderà è stato nominato direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in sostituzione del dott. ing. Salvatore Antonucci, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il dott. ing. Salvatore Antonucci cessa dalla carica di membro effettivo della Commissione censuaria centrale ed in sua sostituzione è nominato il dott. ingegnere Ottone Foderà, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 44

(365)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Compagnia Tirrena di Capitalizzazione e Assicurazioni, con sede in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Compagnia Tirrena di Capitalizzazione e Assicurazioni, con sede in Roma;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Compagnia Tirrena di Capitalizzazione e Assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(307)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni «Italiana Cauzioni», Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società per azioni Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società per azioni «Italiana Cauzioni», Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(306)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni «Lloyd Internazionale», Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società per azioni Lloyd Internazionale, Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società per azioni «Lloyd Internazionale», Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle rice-

vitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(305)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.
Autorizzazione alla Società per azioni « La Fondiaria Incendio », con sede in Firenze, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società per azioni « La Fondiaria Incendio », con sede in Firenze;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società per azioni « La Fondiaria Incendio », con sede in Firenze, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(302)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.
Autorizzazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali delle esattorie comunali delle imposte dirette la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(303)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.
Autorizzazione alla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », per azioni con sede in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, per azioni, con sede in Milano;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società « Riunione Adriatica di Sicurtà » per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 35 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3901/R in data 4 dicembre 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Erval* flacone gocce × 20 cc. tipo normale . . .	S.A.I.F.E., Bologna, via della Villa, 17/19	13- 8-1958	7476	18- 9-1963
2	*Erval* flacone gocce × 20 cc. tipo forte	Id.	13- 8-1958	7476/F	18- 9-1963
3	*Erval* flacone × gr. 100 di sciroppo per bambini	Id.	13- 8-1958	7476/A	18- 9-1963
4	*Istobiogeno* (categoria) 10 fiale × 2 cc. tipo valerianato	Id.	14- 4-1959	130/A	18- 9-1963
5	*Istobiogeno* 10 fiale × 2 cc. tipo semplice . . .	Id.	14- 4-1959	130	18- 9-1963
6	*Istobiogeno* (categoria) flacone × gr. 230 tipo valerianato	Id.	14- 4-1959	130/C	18- 9-1963
7	*Istobiogeno* (categoria) flacone × gr. 230 tipo semplice	Id.	14- 4-1959	130/B	18- 9-1963
8	*Trigon* flacone × gr. 200 di sciroppo	Id.	11- 8-1958	12424	18- 9-1963
9	*Visiodina* (categoria) flacone gocce × gr. 25 . .	Id.	2- 1-1959	929/A	18- 9-1963
10	*Visiodina* 10 fiale × 2 cc.	Id.	2- 1-1959	929	18- 9-1963
11	*Ciclodiolo* 1 fiala × 1 cc.	Farmacosmici, Milano, via Donadoni, 12	11-11-1957	11537	31-10-1963
12	*Placathens* 10 compresse × mg. 300, 30 compresse × mg. 300	Id.	28- 5-1962	11390	31-10-1963
13	*Placatuss* 30 compresse	Id.	15- 9-1961	14186	31-10-1963
14	*Placatuss* (categoria) confezione × 20 cc. di soluzione	Id.	15- 9-1961	14186/B	31-10-1963
15	*Psicasten* 20 compresse	Id.	20- 8-1959	15393	31-10-1963
16	*Placatuss* (categoria) sciroppo × 60 cc., sciroppo × 120 cc.	Id.	15- 9-1961	14189/A	31-10-1963
17	*Divrevigor* 20 compresse × mgr. 0,25	Farmavigor, Sesto San Giovanni (Milano), via G. Rovani, 214	30- 3-1962	19738	7-11-1963
18	*Idratene* 5 fiale × 2 cc.	Id.	31- 1-1952	5833	10-10-1963
19	*Nicovigor* 10 fiale × 2 cc. × mgr. 100	Id.	11- 8-1958	14140	10-10-1963
20	*Spasmovigor* 25 confetti × mg. 250	Id.	27- 6-1962	19977	7-11-1963
21	*Sprintvigor* 40 discoidi × mgr. 25	Id.	13- 2-1959	14774/1	7-11-1963
22	*Sprintvigor* 40 discoidi × mg. 10	Id.	13- 2-1959	14774	7-11-1963
23	*Hepamoxyl Composto* (categoria) fialone × 60 cc.	Lab. Farm. Maestretti, Milano, via Gran Sasso, 18	4- 6-1952	6488	26- 8-1963
24	*Bronchio* (categoria) 9 pastiglie zuccherine alla efedrina	S.A.I.F.E., Bologna, via della Villa, 17/19	13- 8-1958	112/B	18- 9-1963
25	*Sandopial* 10 confetti	Sandoz, Milano, piazza Michele Cappelli, 6	23-10-1951	6500	28-10-1963
26	*Abex* flacone × gr. 150	Schiapparelli, Torino, corso Belgio, 86	15-12-1951	5692	29-10-1963
27	*Micoclorina* tubo pomata 5% gr. 5, 3 ovuli mgr. 500	Zambon, Vicenza, via Cappuccini, 40	autorizzata con lettera n. 810/20300 29.92.1/24875 del 12-8-1954		10- 6-1963

(11171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di Messina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.045.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Montecilfone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Ururi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.157.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Ascoli Piceno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 485.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Ancona, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.075.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.018.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Orria (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Pellezzano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.030.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Polla (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.218.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Lustra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.685.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.702.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Montefranco (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.596.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Vito d'Asio (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.754.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207)

Autorizzazione al comune di Bassano di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Bassano di Sutri (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.607.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Olimpia »

Con decreto n. 811 in data 7 gennaio 1964 la Società a r. l. Olimpia, con sede in Roma, via Monza n. 22, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale denominata « Olimpia » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Pomezia (Roma).

L'acqua minerale verrà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 19 x cm. 11,4 per i recipienti da due litri, cm. 19 x cm. 10,5 per i recipienti da un litro, e cm. 15 x cm. 9 per i recipienti da mezzo e ed un quarto di litro - stampate su fondo bianco.

Nella parte centrale è rappresentato il prospetto del Tempio di Olimpia in colore verde ed in alto il Tripode Olimpico con fiamma su fondo marrone.

Si legge dall'alto in basso: Acqua minerale (in caratteri verdi) alcalina, diuretica, antiurica, digestiva (in caratteri marrone) — Olimpia (in caratteri marrone) — ottima da tavola (in caratteri marrone) — sorgente a Pian di Frasso, Pomezia (Roma) in caratteri bianchi sul fondo marrone). In fondo figurano gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di sinistra su fondo bianco è trascritto il giudizio clinico sull'acqua minerale redatto dal prof. Mariano Messini, direttore dell'Istituto di idrologia medica della Università di Roma, nelle lingue italiana, inglese e francese.

Nel riquadro di destra è riportato il giudizio di purezza batteriologica redatto dal prof. Del Vecchio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma ed i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 8 giugno 1960, dal prof. Talenti del predetto Istituto.

In fondo la frase « addizionata di gas acido-carbonico ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile posta in cunicolo ispezionabile della lunghezza di m. 40 dalla sorgente allo stabilimento appositamente costruito secondo i disegni approvati e sarà imbottigliata con aggiunta di gas acido-carbonico purissimo.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1963, registrato dalla Corte dei conti in data 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 361, è stato accolto il ricorso straordinario, in data 31 marzo 1963, prodotto dal prof. Americo De Propriis avverso la sanzione disciplinare della sospensione dallo insegnamento per 1 anno e 3 mesi inflittagli a decorrere dal 21 gennaio 1960.

(178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,42	622,41	622,41	622,43	622,42	622,42	622,43	622,05	622,42	622,42
$ Can.	576,01	576 —	576,10	575,90	575,75	576,01	575,85	573 —	576,05	575,90
Fr. Sv.	144,24	144,23	144,25	144,23	144,23	144,25	144,235	144,12	144,24	144,23
Kr. D.	90,10	90,07	90,10	90,0775	90,20	90,09	90,08	90,02	90,09	90,05
Kr. N.	86,97	86,96	87 —	86,98	87,05	86,98	85,975	86,87	86,97	86,95
Kr. Sv.	119,94	119,92	119,90	119,925	119,90	119,91	119,93	119,67	119,91	119,90
Fol.	172,86	172,80	172,82	172,82	172,75	172,84	172,825	172,60	172,84	172,80
Fr. B.	12,50	12,494	12,4975	12,49625	12,495	12,50	12,49425	12,35	12,49	12,495
Franco francese	127,02	126,98	127,025	126,99	127,05	127,03	127 —	126,82	127,02	127,02
Lst	1742,25	1742 —	1742,35	1742,15	1742,125	1742,32	1742,05	1741,20	1742,35	1742,20
Dm. occ.	156,45	156,43	156,46	156,44	156,42	156,44	156,44	156,35	156,44	156,43
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,10	24,105	24,05	24,10	24,05
Escudo Port.	21,73	21,73	21,7525	21,735	21,70	21,73	21,7275	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 14 gennaio 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,875
Redimibile 3,50 % 1934	89,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,43
1 Dollaro canadese	575,875
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,079
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,927
1 Fiorino olandese	172,822
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	126,995
1 Lira sterlina	1742,10
1 Marco germanico	156,44
1 Scellino austriaco	24,105
1 Escudo Port.	21,731

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione giudicatrice e diario della prova pratica del concorso per titoli a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale degli archivi notarili indetto il 26 gennaio 1963.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 190 cpv. del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1, ultimo comma e 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
Visto l'art. 1 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, col quale venne indetto un concorso per titoli a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione del concorso a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto il 26 gennaio 1963 è composta come segue:

Presidente:

Ebner dott. Martino, ispettore generale capo degli archivi notarili.

Componenti:

Profera dott. Paolo, ispettore generale degli archivi notarili;
D'Aquino dott. Tiberio, sovrintendente degli archivi notarili;
Alpi dott. Vinicio, conservatore capo degli archivi notarili;
Crescimanno dott. Alfredo, conservatore capo degli archivi notarili.

Segretario:

Motta dott. Giuseppe, primo conservatore degli archivi notarili.

Art. 2.

La prova pratica di scrittura sotto dettato dell'anzidetto concorso avrà luogo in Roma, via Girolamo Induno, Palazzo degli esami, il giorno 24 febbraio 1964 con inizio alle ore otto antimeridiane.

Roma, addì 24 settembre 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Registro n. 10, foglio n. 147

(314)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a cento posti di operaio dello Stato di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;
Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'articolo 54, riguardante gli orfani di guerra;
Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, n. 20360, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962, registro n. 42, foglio n. 72, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della della marina militare;
Considerata la necessità di ricoprire in parte le vacanze verificatesi nella tabella organica degli operai di ruolo di 2ª categoria dell'Amministrazione della marina militare;
Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione militare marittima di carattere più immediato ed, in particolare, quelle delle sedi di La Spezia, Livorno, Roma, Catania e Taranto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cento posti di operaio dello Stato di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, ripartiti per le qualifiche di mestiere e per le sedi sottoindicate.

QUALIFICA DI MESTIERE	Numero dei posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato
Cameriere	6	Taranto (per bordo)
Carrozziere e scoccaio	2	Roma
Conduttore patentato motori e macchine a vapore	4	Taranto
Cuoco	6	Roma: posti n. 2 Catania: posti n. 4
Falegname	3	Livorno: posti n. 2 Roma: posti n. 1
Famigli delle scuole e istituti militari di istruzione	15	Livorno
Fuochista marittimo	6	Taranto
Idraulico o tubista	3	Roma: posti n. 2 Livorno: posti n. 1
Legatore di libri	1	Roma
Linotipista tipografo	3	Roma
Lucidatore di mobili in legno	1	Roma
Motorista	12	La Spezia: posti n. 10 Livorno: posti n. 2
Pittore e verniciatore	4	Roma: posti n. 2 Livorno: posti n. 2
Palombaro	3	Taranto
Radiomontatore	25	La Spezia
Tipografo	6	Roma
	100	

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra e coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate nonchè per i mutilati ed invalidi civili.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per i dipendenti di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*: per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato *B*: per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) per la quale intende concorrere. Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Detta prova d'arte (o esperimento pratico) si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

La Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta da un ufficiale superiore, presidente, e da due impiegati civili, membri.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nella prova d'arte (o esperimento pratico) di cui al precedente art. 6, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti — redatti nelle prescritte forme — che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori, prima della nomina, saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dall'apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, comporta la perdita del diritto da parte del candidato a conseguire la nomina.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, ovvero ad accertamenti sanitari sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia e estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati a rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *C*) *D*) ed *E*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo - da valutarsi dall'Amministrazione - non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 90 Difesa-Marina, foglio n. 225. — MANAI

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . presa visione del bando di concorso a cento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria, responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;
(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giu-

diziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .,

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Firma . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . (La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a cento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

Roma, addì 10 luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di . .) il . . in atto operaio di ruolo . . di . . categoria, (specificare la qualifica di mestiere) alle dipendenze del . . . . e residente in . . . (prov. di . .) via . . presa visione del bando di concorso a cento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1963, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . di 2ª categoria.

Data . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Timbro dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . . operaio di ruolo . . di . . categoria.

Firma del capo ufficio o direttore dello stabilimento

. . . .

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a cento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

Roma, addì 10 luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

(189)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, contenente modifiche alla ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 7 della richiamata legge 6 gennaio 1963, n. 13 che integra l'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), numero P.2.1.1.208/113504, in data 15 luglio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli, a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 46 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 322. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso per esami e per titoli, a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (licenza di scuola secondaria di secondo grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato B, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera è sufficiente il visto del capo dell'Impianto delle ferrovie dello Stato competente.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli Impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi sono tenuti ad indicare in quale dei due programmi previsti dall'allegato « A » al presente bando (capo stazione o capo gestione) intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali).

Infine i concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limite di età*

Si prescinde del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè gli interessati non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi della legge medesima.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici stabiliti con i criteri della revisione, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1958, n. 2701.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria: tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, mod. san. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni - una visita medica di revisione. A tale fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, domanda su carta legale corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consistono in due prove scritte ed una orale come da programma di cui l'allegato *A*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta punti 10;
2ª prova scritta punti 10;
prova orale punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Sono ammessi altresì esami facoltativi di lingue estere francese, inglese, tedesco), come da programma di cui l'allegato *A*.

Per ciascuno di tali esami facoltativi la Commissione disporrà complessivamente di punti uno.

Agli esami facoltativi di cui trattasi saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Gli stessi esami facoltativi s'intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio per essi previsto.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e fino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene, se materia di insegnamento, e per la musica, anche se questa ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo e equiparate ovvero del personale di concetto e equiparate;

d) punti 0,15 per ogni semestre di servizio da assuntore, espletato nelle relative mansioni, oltre il periodo minimo prescritto per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto dei periodi inferiori al semestre.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

t) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del Casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, o per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere b), d) ed e), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — *Inquadramento a ruolo e decadenza dal diritto all'impiego*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di capo stazione o per quella di capo gestione.

Coloro che non consegulranno la nomina a stabile saranno restituiti nella precedente posizione di assuntori.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 30 luglio 1963

ALLEGATO *A*

I) PROGRAMMA DI ESAME PER LA QUALIFICA DI CAPO STAZIONE

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

1ª Prova: relazione su un argomento compreso nella prima parte del programma riguardante la prova orale.

2ª Prova: relazione su un argomento compreso nella seconda parte del programma riguardante la prova orale.

PROVA ORALE OBBLIGATORIA

Prima parte:

1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Organizzazione centrale e periferica.
2. Cenni sullo stato giuridico del personale ferroviario.
3. Gli enti collaboratori delle ferrovie dello Stato: C.I.T., I.N.T., C.I.C.L. e loro funzione.
4. Nozioni elementari di diritto pubblico; ordinamento amministrativo dello Stato italiano.
5. Cenni sulle statistiche ferroviarie.

Seconda parte:

1. Nozioni regolamentari sulla circolazione dei treni e sui segnali.
2. Nozioni sulla dirigenza locale, dirigenza centrale e dirigenza unica.
3. Nozioni sul servizio dei deviatori e dei manovratori.
4. Esposizione di casi pratici riguardanti inizative e controlli del capo stazione:

a) per assicurare nelle stazioni l'arrivo, la partenza o il transito dei treni;

b) per la composizione e messa in circolazione dei treni merci in relazione anche alla loro classificazione e importanza;

c) per primo intervento nei casi di anormalità e inconvenienti di esercizio e di infortunio; rapporti informativi e compilazione dei verbali di accertamento.

PROVE FACOLTATIVE SULLE LINGUE ESTERE

(francese, inglese, tedesca)

Conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

II) PROGRAMMA DI ESAME PER LA QUALIFICA DI CAPO GESTIONE

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

1ª Prova: relazione su un argomento compreso nella prima parte del progromma riguardante la prova orale.

2ª prova: relazione su un argomento compreso nella seconda parte del programma riguardante la prova orale.

PROVA ORALE OBBLIGATORIA

Prima parte:

1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Organizzazione centrale e periferica.
2. Cenni sullo stato giuridico del personale ferroviario.
3. Gli enti collaboratori delle ferrovie dello Stato: C.I.T., I.N.T., C.I.C.L. e loro funzione.
4. Nozioni elementari di diritto pubblico; ordinamento amministrativo dello Stato italiano.
5. Cenni sulle statistiche ferroviarie.

Seconda parte:

1. Gestioni viaggiatori, bagagli e merci.
2. Esposizione di casi pratici relativi alle incombenze del capo gestione in materia di Norme Eseguimento Trasporti (N.E.T.); in particolare, negli accertamenti di anormalità sui trasporti di cose (merci e bagagli).
3. Cenni sulle convenzioni internazionali per il trasporto delle persone e delle merci (C.I.V. e C.I.M.).
4. Norme di eseguimento dei trasporti da e per l'estero.
5. Prescrizioni internazionali viaggiatori e merci (P.I.V. e P.I.M.).

PROVE FOCOLTATIVE SULLE LINGUE ESTERE

(francese, inglese, tedesca)

Conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . a . . . . (prov. . . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 30 luglio 1963 per il concorso a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, riservato agli assuntori con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (2).

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte e orale) nel programma per la qualifica di . . . . . . (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . (indicare la specie) conseguita presso la scuola . . . . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (4);

di aver prestato la propria opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presso . . . . (indicare l'impianto e gli impianti).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(Data) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso-programma)

Indirizzo . . . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere, dovrà aggiungere nella domanda la relativa richiesta, specificando quelle prescelte.

(3) L'interessato è tenuto ad indicare in quale dei due programmi previsti dall'Allegato *A* al presente bando (capo stazione o capo gestione) intenda sostenere tutte le prove obbligatorie di esame.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(11203)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1963, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 1964, con inizio alle ore 7,30.

(376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Rilevato che il dott. Giuseppe Caroselli, primo graduato ed assegnatario della condotta di Putignano, con telegramma in data 16 dicembre 1963 ha dichiarato di rinunciare alla condotta stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

A parziale modifica del decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963;

Decreta:

Il dott. Giovanni D'Attoma nato l'11 marzo 1936 (terzo graduato), è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963 ed assegnato alla condotta del comune di Putignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e del Comune interessato.

Bari, addì 30 dicembre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

(195)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1998 del 20 maggio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante alla data del 20 novembre 1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici-chirurgici e del Comune interessato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 44, 54 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di medico condotto vacante, di cui alla narrativa premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Mele dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Scalfati prof. Pasquale, libero docente in clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

Tipaldi dott. Mattia, primario medico dell'Ospedale di Formia designato dall'Ordine provinciale dei medici-chirurghi;

Colangelo dott. Guido, medico condotto designato dal comune di Sperlonga.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Santoriello Vincenzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede per il loro svolgimento è fissata presso l'Ospedale civile del « Dono Svizzero » di Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario.

Latina, addì 28 dicembre 1963

Il medico provinciale: MELE

(197)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.